

- anno scolastico 2006-2007 : direttiva n. 27 del 13 marzo 2006, modificata ed integrata dalla direttiva prot. n. 649 del 25 agosto 2006;
- anno scolastico 2007-2008 : direttiva n. 52 del 19 giugno 2007.

Tali direttive, triennale ed annuali, vengono allegate alla presente relazione.


Per quanto concerne l'attività effettivamente svolta dall'INVALSI nel triennio 2005-2007, si fa espresso rinvio alla puntuale ed analitica relazione presentata dallo stesso Istituto che, pure, si allega.



Sia il Ministero che l'INVALSI rimangono a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti o integrazione di documentazione che dovessero essere richiesti nel corso dell'esame da parte del Parlamento.

Roma, li

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini





Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Direttiva n. 48

Prot. n. 4181

Roma, li 6 maggio 2005

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n.53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RITENUTA l'opportunità di definire le predette priorità strategiche per le attività riferibili agli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08;

PRESO ATTO della Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2003, in cui si afferma che è "compito della Comunità contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità" e si sottolinea che l'efficacia e l'efficienza degli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione deve essere rafforzata per un maggiore sviluppo del capitale umano e che il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona

significherà “assicurare un regolare processo di monitoraggio per i risultati, come parte del programma di lavoro sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa”;

CONSIDERATE le conclusioni della prima Conferenza nazionale sugli apprendimenti di base, svoltasi a Roma il 9 e 10 febbraio 2005, che auspicano un monitoraggio sistematico della competenze in italiano, matematica e scienze da parte del Servizio Nazionale di Valutazione per contribuire a migliorare l’efficienza sia del sistema sia della didattica per giungere a valutare non solo le conoscenze ma anche le abilità e le competenze degli studenti;

E M A N A

la direttiva prevista dall’articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 per consentire all’INVALSI di programmare le proprie attività per i prossimi tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2005. Essa si riferisce al sistema di istruzione, fermo restando che per le attività relative al sistema di istruzione e formazione professionale si provvede tramite adozione di specifiche linee-guida, definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. L’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione costituisce parte integrante della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione introdotta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché dai decreti legislativi di attuazione;
2. Le attività dell’INVALSI concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di istruzione e formazione, correlati al “processo di Lisbona”, avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento;

3. Le attività dell'INVALSI si inseriscono altresì nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione;
4. In relazione al quadro strategico sopra enunciato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, l'INVALSI cura che il concreto esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali dia luogo ad attività il cui contenuto si riferisca alle seguenti aree di intervento:
 - Valutazione di sistema e della qualità dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche nella loro autonomia realizzano, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione .
 - Valutazione delle conoscenze e delle abilità degli studenti, nelle aree disciplinari e nelle prime classi dei periodi didattici in cui si articolano i cicli secondo le modalità dettagliate da successive Direttive annuali. Le aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni scolastici di cui alla presente direttiva sono: italiano, matematica e scienze. La valutazione è incentrata non solo sulle conoscenze ma anche sulle abilità di *problem solving*, per rendere tendenzialmente comparabili i risultati con quelli delle indagini internazionali cui il nostro Paese partecipa.
 - Supporto formativo alle istituzioni scolastiche per la conoscenza dei processi e dei metodi della valutazione in tutti i suoi aspetti nazionali e di istituto, al fine di accrescerne la relativa cultura, in coerenza con le esigenze della piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa e con la personalizzazione dei piani di studio.
 - Definizione di procedure di determinazione di standard di prestazione attesi, di progettazione, somministrazione e correzione delle prove nazionali che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza di tutte le fasi suddette, in modo da conseguire risultati affidabili sul piano scientifico; tali procedure – una volta definite – devono essere oggetto di ampia diffusione nel mondo della scuola e rientrare nei piani di formazione di cui al punto precedente.

- Predisposizione delle prove nazionali dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, secondo la normativa attuativa dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- Partecipazione italiana a progetti di ricerca europei e internazionali in campo valutativo.

Ai fini della elaborazione della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva, saranno destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B. presso il Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca

Visto n. _____ Capitolo _____

Roma, 17 MAG. 2005

IL DIRETTORE

[Signature]

Direttiva n.27**Roma, li 13 marzo 2006***Prot. n.2473/ORD/U08/B/I6*

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76 con il quale sono state definite le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

VISTO il d.lgs. 17 ottobre 2005 n.226 recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, i cui percorsi liceali e di istruzione e formazione professionale saranno avviati dall'anno scolastico formativo 2007-2008;

VISTA la circolare ministeriale n. 81 del 26 novembre 2005 con la quale sono stati forniti indirizzi all'INVALSI per la predisposizione della propria attività programmatica per l'anno 2006, con riferimento, provvisoriamente, allo stesso contributo ministeriale erogato nell'anno 2005 ed in attesa della determinazione degli obiettivi generali da definire con apposita direttiva;

VISTA la direttiva ministeriale pluriennale n.48 del 6 maggio 2005 adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RILEVATA la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286/2004, una specifica direttiva sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l'INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2006/2007;

EMANA :

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 di individuazione dei seguenti obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l'anno scolastico 2006/2007 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale:

- 1) Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico 2006 – 2007, adottando le metodologie d'indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento: all'atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali e internazionali; alle modifiche apportate al piano dell'offerta formativa in seguito all'analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SNV; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, all'attuazione della riforma.

- 2) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2006 – 2007, nelle scuole statali e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.
Per il sopra citato anno scolastico l'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione è obbligatoria in quanto connessa all'attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico introdotta dal decreto legislativo n.59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L'attività di valutazione del secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l'attuazione del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 decorre dall'a.s. 2007 - 2008 e richiede, quindi, l'adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti terranno conto delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.
La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse.
La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rilevati.
Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica.
- 3) Proseguire nelle attività connesse con i progetti promossi da organizzazioni internazionali ed in particolare dall'OCSE, dallo I.E.A. e dalla UE, per assicurare la partecipazione italiana alle ricerche valutative in campo internazionale e comunitario.
- 4) Promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione delle istituzioni scolastiche.
- 5) Collaborare, al fine di assicurare l'interoperabilità fra le attività e i servizi di valutazione di competenza regionale e locale, con il Comitato Tecnico permanente, previsto dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2004, n.286, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

- 6) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R al fine di integrare i rispettivi sistemi informativi e di condurre ricerche finalizzate alla miglior conoscenza del sistema educativo.
- 7) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R per il monitoraggio e la valutazione delle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni di cui al decreto legislativo n.76 del 15 aprile 2005 in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.
- 8) Collaborare con il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n.77 del 2005 per la valutazione dei percorsi adottati in alternanza (articolo 3 del d.lgs n. 77/2005);
- 9) Promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente della scuola, anche in collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola.
- 10) Collaborare con la Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e con le regioni in tema di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, con riferimento all'accREDITAMENTO delle competenze, al riconoscimento dei crediti e alla certificazione.
- 11) Completare la realizzazione dei progetti già avviati in attuazione della direttiva ministeriale n.49 del 6 maggio 2005.
- 12) Sviluppare le altre azioni che saranno commissionate dalle Direzioni generali del Ministero al di là di quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono state individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate provvedendo ad assegnare le relative risorse finanziarie.

- 13) Predisporre per l'anno scolastico 2006–2007, secondo la normativa attuativa dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, le prove a carattere nazionale sulla base delle relative indicazioni ministeriali.

Ai fini della elaborazione della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva, saranno destinate le risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo del bilancio di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2006.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO



Direttiva n.49**Roma, li 6 maggio 2005***Prot. n. 4182*

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTA la circolare ministeriale n.81 del 16 novembre 2004 con la quale all'INVALSI sono stati forniti indirizzi per la predisposizione dell'attività programmatica dell'anno 2005, con riferimento, provvisoriamente, allo stesso contributo ministeriale erogato nell'anno 2004 ed in attesa della determinazione delle priorità strategiche da definire per gli anni successivi;

VISTA la propria direttiva pluriennale, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RITENUTA l'opportunità di emanare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286/2004, una specifica direttiva sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l'INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2005-2006;

EMANA

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 di individuazione dei seguenti obiettivi generali delle politiche nazionali per l'anno scolastico 2005/2006 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale:

- 1) Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico 2005 - 2006 con particolare riferimento al funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al piano dell'offerta formativa delle stesse, e, relativamente alle scuole del primo ciclo, all'articolazione delle attività nella quota obbligatoria e nelle attività opzionali e facoltative dei piani di studio.
- 2) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2005 - 2006, nelle scuole statali e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopra citato anno scolastico l'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione è obbligatoria in quanto connessa all'attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico introdotta dal decreto legislativo n.59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L'attività di valutazione del secondo ciclo è invece facoltativa in quanto è ancora in corso l'iter di emanazione dei relativi decreti attuativi della legge n. 53/2003 e richiede, quindi, l'adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti terranno conto delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse.

La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rilevati.

Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica.


- 3) Proseguire nelle attività connesse con i progetti promossi da organizzazioni internazionali ed in particolare dall'OCSE, dallo I.E.A. e dalla UE, per assicurare la partecipazione italiana alle ricerche valutative in campo internazionale e comunitario.
- 4) Collaborare, al fine di assicurare l'interoperabilità fra le attività e i servizi di valutazione di competenza regionale e locale, con il Comitato Tecnico permanente, previsto dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2004, n.286, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
- 5) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R al fine di integrare i rispettivi sistemi informativi e di condurre ricerche finalizzate alla miglior conoscenza del sistema educativo.
- 6) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R per il monitoraggio e la valutazione delle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni di cui alle norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 53/2003 in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.
- 7) Promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente della scuola, anche in collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola.
- 8) Collaborare con la Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e con le regioni in tema di istruzione e formazione professionale e di

istruzione e formazione tecnica superiore, con riferimento all'accREDITAMENTO delle competenze, al riconoscimento dei crediti e alla certificazione.

- 9) Completare la realizzazione dei progetti già avviati in attuazione della direttiva ministeriale n.56 del 12 luglio 2004;
- 10) Sviluppare le altre azioni che saranno commissionate dalle Direzioni generali del Ministero al di là di quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono state individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate provvedendo ad assegnare le relative risorse finanziarie.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti



VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTA la direttiva ministeriale n. 27 del 13 marzo 2006, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del predetto decreto legislativo n.286 del 2004, con la quale sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l'anno scolastico 2006/2007 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che trasferisce al Ministero della Pubblica Istruzione le funzioni già di competenza del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come definite dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il DPCM approvato al Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto alla ricognizione delle strutture amministrative e delle risorse strumentali e di personale trasferite al Ministero dell'Istruzione;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni programmatiche del Ministro dell'Istruzione al Parlamento che configurano obiettivi e missioni dell'Amministrazione scolastica, sulla base del nuovo quadro politico ed istituzionale;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, nonché di ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di integrare e modificare la predetta direttiva, al fine di razionalizzare gli ambiti d'intervento della valutazione di sistema, per una più approfondita conoscenza e analisi dei diversi aspetti del sistema scolastico, di promuovere appropriate metodologie scientifiche nella valutazione degli apprendimenti e di configurare gli obiettivi da perseguire in modo coerente con gli indirizzi programmatici sopra indicati nel nuovo contesto politico-istituzionale;

EMANA:

la seguente direttiva ad integrazione e modifica degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali individuati ai punti 1, 2 e 13 della direttiva ministeriale n. 27 del 13 marzo 2006, rivolta all'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

- Il punto 1 della direttiva è integrato con le seguenti indicazioni riportate in corsivo e, pertanto, risulta così formulato: